

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione civile- Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Italo Federici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. del Procedimento Unitario _____3, ex art. 67 CCII

promosso da ;), con l'ausilio dell'Occ avv. Maria Elena D'Oronzo; ***

a scioglimento di riserva;

letto il ricorso con il quale gli istanti hanno richiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti dei rispettivi patrimoni, nonché i documenti allegati;

visto il decreto di apertura emesso in data 17 aprile 2023, con il quale si è disposto che la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti fossero pubblicati nell'apposita area web del sito del Tribunale di Taranto e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, assegnando a questi ultimi termine di 20 giorni dalla comunicazione per presentare eventuali osservazioni;

lette le osservazioni depositate dalla l g spa in date 8 maggio e 13 giugno 2023, con le quali detto creditore si oppone all'omologa della proposta, assumendo sia la non convenienza della stessa, sia la mancanza di meritevolezza in capo ai debitori;

lette le osservazioni depositate il 3 maggio 2023 dal il quale esprime "formale dissenso" alla proposta "così come formulata";

letta la relazione resa dall'Occ ai sensi dell'art.70, comma 6, CCII, con la quale "...al fine di incrementare il soddisfacimento dei creditori, sia privilegiati che chirografari" si propone di "...estendere la durata del piano di rateizzo da 96 mesi a 120 mesi incrementando il soddisfacimento dei creditori, sia privilegiati che chirografari";

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono in un comune della provincia di Taranto;

considerato, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2, co. 1, lett c), CCII;

rilevato che gli istanti rivestono la qualità di consumatori e che i debiti risultano dagli stessi contratti per motivi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, posto che quelli contratti da e correlati all'attività imprenditoriale intrapresa negli anni 2002-2010 sono regolati "...fuori dal piano tramite risorse messe a disposizione di terzi" (più precisamente, mediante l'impegno fuori piano di I e dell'istante);

osserva:



preliminarmente, va evidenziata l'insussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, non risultando che i debitori siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Non vi sono, inoltre, elementi utili per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ed invero dall'esame degli atti si evince che il mutuo ipotecario è stato sottoscritto per l'acquisto della casa di abitazione (in un momento in cui il debito era sostenibile, tenuto conto anche dei redditi all'epoca percepiti da a), mentre i successivi prestiti e cessioni sullo stipendio risultano essere stati richiesti per affrontare esigenze economiche basilari della famiglia e per estinguere precedenti debiti contratti dalla ricorrente i, allorquando svolgeva attività di impresa.

D'altronde, l'assenza di spese voluttuarie ed in genere di alcun elemento, che possa indurre a ritenere che i debitori abbiano utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal pagamento di debiti pregressi, porta ad escludere la mancanza del requisito di cui all'art. 69, comma 1, CCII.

Non si ritiene di condividere, inoltre, i rilievi ritualmente formulati dal creditore l spa in ordine alla non convenienza della proposta. In proposito, va osservato che ai sensi dell'art. 70, co. 9, CCII "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria". Detta norma impone al giudice di compiere un bilanciamento puramente economico sulla preferenza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, con esclusivo riferimento al creditore che contesti la convenienza del piano e della proposta. Orbene, nella fattispecie in esame il piano- così come modificato dall'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 6, NCCI- consentirebbe un soddisfacimento del credito vantato dal dissenziente nei limiti di euro 97.170,94 (obiettivo migliorativo rispetto a quello originariamente previsto in euro 82.139,90), di cui 25.000,00 euro grazie all'apporto di finanze esterne (che verrebbero meno in caso di alterativa liquidatoria), a fronte di un valore dell'immobile di euro 95.000,00, come da perizia resa nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, e di un probabile realizzo di euro 71.250,00, pari all'importo dell'offerta base della prima asta in sede espropriativa; il che garantirebbe, per un verso, liquidità immediata di euro 21.300,00 al creditore ipotecario, nonché, al netto delle spese di procedura, un soddisfacimento, sia pure nei limiti del 17,75%, anche dei creditori chirografari, i quali nella prospettiva liquidatoria rimarrebbero, invece, del tutto insoddisfatti. Ne consegue la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti- così come modificato con la relazione integrativa- risulta giuridicamente ammissibile e fattibile. Ed invero, oltre all'apporto iniziale di euro 26.500,00 (di cui 25.000 provenienti da finanza esterna), appare congruo destinare al fabbisogno del piano la somma di euro 652,00 mensile con durata di 120 mesi dall'omologazione; detta rata mensile risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori e con il fabbisogno della famiglia.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto possa essere omologato.

P.Q.M.

visto l'art. 70 co. 7, CCII;



OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Pe**F.- così come modificato dall'OCC, avv. Maria Elena D'Oronzo, ai sensi dell'art. 70, comma 6, NCCI;

DISPONE che:

- il piano- con la su citata modifica- e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dalla data dal deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'O.c.c.;
- <u>l'O.c.c.</u> provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che ai sensi dell'art. 71, comma IV, CCII, "il giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- l'O.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell'art. 71 co. 1 CCII, nonché, al termine dell'esecuzione del piano, al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 co. 4 CCII;

avverte i debitori che

- sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
- ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del P.M. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura. **Si comunichi** ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di Occ.

Così deciso in Taranto, il giorno 11 marzo 2024.

Il Giudice Italo Federici

